

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

VERBALE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2021

Premesso che:

- in data 15.12.2021 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale non dirigente del comune di Pieve di Soligo – annualità economica 2021;
- il Revisore Unico dei Conti in data 17.12.2021 ha rilasciato sulla pre-intesa il proprio parere, ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs 165/2001;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 213 in data 20.12.2021 ha autorizzato il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, il Segretario comunale dott. Cammilleri Rosario, a sottoscrivere definitivamente il CCDI anno 2021;
- in data 22.12.2021 in modalità di videoconferenza da remoto ha avuto luogo l'incontro tra le delegazioni trattanti al termine del quale è stato sottoscritto definitivamente il contratto decentrato integrativo territoriale del personale non dirigente del comune di Pieve di Soligo anno 2021, che viene allegato al presente verbale;

SI SOTTOSCRIVE IN VIA DEFINITIVA:

l'allegato accordo riguardante la ripartizione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 68 del CCNL 21.05.2018 – anno 2021 per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pieve di Soligo, 22.12.2021



Il Presidente della delegazione trattante
di parte pubblica

dott. Rosario Cammilleri

Parte sindacale:

R.S.U.: Roberto Giacomini

OO.SS.

per C.I.S.L. FP

per U.I.L. FPL

per CGIL FLFP



ACCORDO ANNUALE CONCERNENTE LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 68 DEL CCNL 21.05.2018 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – ANNO 2021.

Premesso che:

- in data 21.5.2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2016-2018;
- in data 23.12.2019 è stato stipulato il CCDI normativo per il triennio 2019-2021, con il quale sono state disciplinate le materie di cui all'art. 7 del CCNL 21.05.2018;

Visto l'art. 7, comma 4, del succitato CCNL del 21.05.2018, il quale individua le materie che sono oggetto di contrattazione integrativa;

Visto l'art. 8 del CCNL del 21.05.2018, il quale dispone che, "il Contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 del C.C.N.L. stesso, mentre i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

Visto l'art. 23 del D. Lgs 25.05.2007 n. 75, il quale dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016....Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le Regioni e gli enti locali...possono destinare apposite risorse alla componente variabile del fondo per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";


Visto l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, in base al quale "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";


Visto il DM 27 aprile 2020 che chiarisce che: "il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Ritenuto di determinare "i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, tra le diverse modalità di utilizzo per l'anno 2021, nel rispetto di quanto prevede il succitato CCNL stipulato in data 21.05.2018;


CISL FP









ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo annuale si applica al personale dipendente del Comune di Pieve di Soligo con rapporto di lavoro subordinato e ha come oggetto la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, anno 2021.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente Accordo ha validità per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021.

ART. 3 - COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

1. L'art. 67 del CCNL Funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede:

- al comma 1:

- che a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004;
- che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza **per un importo complessivo di € 168.707,54 al lordo della decurtazione permanente del 2015;**

- al comma 2:

- che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:
 - lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, **quantificato in € 4.284,80;**
 - lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **quantificato in € 1.653,02;** tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel 2019, compresa la quota di tredicesima mensilità, **quantificato in € 3.906,26;**

Con determinazione n. 679 del 17.11.2021 è stato costituito il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021;

Il fondo come sopra determinato viene ridotto della somma di € 502,00= in quanto il differenziale tra i dipendenti in servizio al 31/12/2021 e quelli in servizio al 31/12/2018, essendo venuta meno un'assunzione inizialmente programmata nell'anno in corso, è pari + 1,04 anziché +1,13 e di conseguenza il limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato in aumento della somma di € 5.861,86 (valore medio fondo 2018 € 5.636,40 x 1,04) anziché € 6.369,13 per un totale non superabile di € 273.089,00.


Il fondo del 2021 ammonta quindi a complessivi € 207.342,97 come specificato nell'allegato A), di cui destinati alla contrattazione integrativa € **56.278,00** fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente Accordo.

ART. 4 - DESTINAZIONI E FINALITA' DEL FONDO

1. Le parti, approvando il presente accordo annuale sull'utilizzo del fondo delle risorse per le politiche di sviluppo e per la produttività, prendono atto delle somme destinate alle indennità di


CISL FP







condizioni lavoro, reperibilità, turno, servizi esterni PL, comparto, non oggetto di contrattazione in questa sede, ammontanti complessivi € **40.891,31**;

2. Le parti prendono altresì atto che alle specifiche responsabilità viene destinata la somma di € **15.712,90**;


3. Le parti confermano di destinare per l'anno 2021 alle progressioni orizzontali, da effettuarsi sulla base del vigente sistema di valutazione, con decorrenza giuridica ed economica dall' 01.01.2021 una quota del fondo 2021 pari a € 9.795,14, per un totale a valere sul fondo 2021 di € **58.712,64**;


4. Le parti danno atto che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 04.10.2021 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del codice della strada anno 2021 - art. 208 D.lgs. 285/92. Modifica deliberazione di G.C. n. 36 del 26.02.2021"; la Giunta Comunale ha approvato il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione previste dal D. Lgs. 285/1982 preventivati nel Bilancio di Previsione 2021, pari ad € **1.680,00**;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 04.10.2021, la Giunta Comunale ha fornito indirizzo, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, c. 557, della Legge 296/2006 e dell'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25.5.2017 n. 75 ed inoltre nei limiti della Previsione del Bilancio 2021, per l'incremento del fondo parte variabile con la somma di complessivi € **9.700,00** finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) per un importo pari ad € 2.200,00 finalizzato al conseguimento degli obiettivi correlati all'assistenza e supporto tecnico alle attività istituzionali dell'Amministrazione e agli interventi per la sicurezza del territorio a fronte di eventi imprevedibili e urgenti;
 - b) per un importo pari ad € 2.600,00= finalizzato al conseguimento dell'obiettivo concernente l'inaugurazione di Palazzo Vaccari a ritrovata sede municipale;
 - c) per un importo pari ad € 900,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato al Centenario di Andrea Zanzotto;
 - d) per un importo pari ad € 1.200,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'avvio della piattaforma PagoPA e della sua integrazione nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
 - e) per un importo pari ad € 1.400,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'invio dei calcoli e dei modelli F24 per il versamento dell'IMU 2021 ai contribuenti di Pieve di Soligo;
 - f) per un importo pari ad € 600,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato all'allineamento delle iscrizioni nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.) a seguito trascrizione atti di Stato Civile provenienti dall'estero;
 - g) per un importo pari ad € 800,00 finalizzato al conseguimento dell'obiettivo collegato alla sistemazione e riordino del mercato comunale settimanale;
- le sopracitate somme sono state successivamente e proporzionalmente rideterminate sulla base dell'effettiva disponibilità delle risorse variabili, ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- le risorse variabili di cui sopra, destinate ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera i), comma 5, lettera b), del CCNL del 21.05.2018, saranno rese disponibili solo a consuntivo ed erogate al personale in funzione del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi di produttività e qualità ai quali l'incremento è correlato, come risultante da idonea relazione che sarà predisposta dai Responsabili dei Servizi interessati;
- nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2021 sono state inserite inoltre:
 - € **19.535,00** relative agli incentivi per funzioni tecniche ex art.113 del D. Lgs. 50/2016;
 - € **14.533,12** per compensi avvocatura interna;
 - € **423,74** per risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario;


CISL FP







- nella definizione delle risorse variabili anno 2021 la somma di € 45.049,86 risulta così suddivisa:

Risorse variabili soggette al limite (€ 10.558,00)

€ 8.878,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018
€ 1.680,00	art. 67, comma 3, lettera i) e comma 5, lettera b) del CCNL 21.05.2018 (incentivi Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni C.d.S. di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21.05.2018

Risorse variabili non soggette al limite (€ 34.491,86)

€ 14.533,12	art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018
€ 19.535,00	art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 21.05.2018
€ 423,74	art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.05.2018


ART. 5 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLA PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE


1. Le parti concordano che la distribuzione della quota di fondo destinata alla performance individuale di cui all'art. 68, comma 2, lett. b), del CCNL del 21.05.2018, pari a € 56.278,00 (fatto salvo il calcolo delle somme effettivamente corrisposte per le indennità non contrattate specificamente dal presente CCDI di riferimento) verrà effettuata, senza resti, con le modalità indicate dal sistema di valutazione vigente nell'ente, tenuto conto del contributo fornito da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi dell'unità organizzativa di appartenenza, e/o trasversali di unità organizzativa, e/o di ente nonché dei comportamenti organizzativi e delle competenze dimostrati.

2. Eventuali economie sugli importi indicati tra le destinazioni non contrattate specificatamente dal contratto integrativo di riferimento saranno ridistribuite a titolo di produttività individuale.

Letto, confermato e sottoscritto.


CISL FP






COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO			
COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE			
ANNO 2021			
Parte stabile (art. 67, commi 1 e 2 - CCNL 21/05/2018)			
comma 1)		Unico importo consolidato anno 2017	158.863,46
comma 2)	a)	€ 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	4.284,80
	b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	1.653,02
	c)	Recupero R.I.A. ed assegni ad personam personale cessato	3.906,26
Totale parte STABILE			168.707,54
Parte variabile (art. 67 - CCNL 21/05/2018)			
comma 3)	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	14.533,12
	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	19.535,00
	d)	Frazione di R.I.A. personale cessato per le mensilità residue dopo la cessazione	0,00
	e)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	423,74
	i)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione (art. 15, comma 5 ccnl 1998-2001)	8.878,00
	j)	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, compresi gli incentivi alla Polizia Locale finanziati con proventi sanzioni c.d.s. (art. 56-quater, comma 1, lett. c), CCNL 21/05/2018)	1.680,00
comma 3) lett. h) e comma 4		1,2% su base annua del monte salari anno 1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza	
Totale parte VARIABILE			45.049,86
art. 9 co. 2-bis D.L. 78/2010 e art. 1, comma 456, Legge stabilità 2014			
Decurtazione permanente dall'anno 2015 = riduzione operata nel 2014			6.414,43
TOTALE FONDO			207.342,97
VERIFICA LIMITE FONDO 2016 (art. 67, comma 7 - CCNL 21/05/2018)			
Risorse escluse dal limite			
art. 67 CCNL 21/05/2018			
comma 2)	a)	€ 83,20 per ciascuna unità di personale in servizio al 31/12/2015 (dal 2019)	4.284,80
	b)	Differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	1.653,02
comma 3)	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - compensi avvocatura interna per sentenze favorevoli all'ente art. 27 CCNL 14/09/2000	14.533,12
	c)	Risorse previste da disposizioni di legge per specifici trattamenti economici - incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 (dal 1° gennaio 2018)	19.535,00
	e)	Eventuali risparmi a consuntivo derivanti dalla disciplina dello straordinario	423,74
TOTALE RISORSE ESCLUSE			40.429,68
TOTALE FONDO			207.342,97
TOTALE FONDO AL NETTO DI RISORSE ESCLUSE			166.913,29
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE			106.175,20
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE (al netto risorse escluse) + FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE ai fini della verifica del limite			273.088,49
EX LIMITE FONDO 2016 da non superare - art. 23 c.2 D.lgs 75/2017			267.227,14
ADEGUMENTO FONDO art. 33, comma 2, D.lgs 34/2019 - DPCM 17/03/2020			5.861,86
NUOVO LIMITE FONDO da non superare			273.089,00


CISL FP









COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO		
UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021		
Art. 68 c. 1 CCNL 16-18	Indennità di comparto quota carico fondo	24.793,68
Art. 68 c. 2, lett. a) e b) CCNL 16-18	Performance organizzativa e individuale	56.278,00
Art. 68, c. 2, lett. c) CCNL 16-18	Indennità condizioni lavoro	2.772,63
Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 16-18	Indennità di turno	8.180,00
Art. 68, c. 2, lett. d) CCNL 16-18	Indennità di reperibilità	3.520,00
Art. 68, c. 2, lett. e) CCNL 16-18	Indennità per specifiche responsabilità	14.118,67
Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 16-18 (art.27 CCNL 14/09/2000)	Compensi A vvocatura interna	14.533,12
Art. 68, c. 2, lett. g) CCNL 16-18 (art. 113 D.lgs. 50/2016)	Incentivi per funzioni tecniche	19.535,00
Art. 68, c. 2 lett. j) CCNL 16-18	Progressioni economiche orizzontali anno di riferimento	58.712,64
Art. 56-quater lett. c) CCNL 16-18	Incentivi P.L. finanziati con proventi sanzioni C.d.S.	1.680,00
Art. 56-quinquies CCNL 16-18	Indennità P.L. per servizi esterni	1.625,00
Art. 56-sexies CCNL 16-18	Indennità di funzione	1.594,23
	TOTALE	207.342,97


CISL FP



